

**Provvedimento Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
PI4134 - AUTOSTANDAR-SPACE STAR MITSUBISHI****DATI GENERALI**

Tipo Chiusura istruttoria
Numero 12419
Data 04/09/2003

PUBBLICAZIONE

Bollettino n. 35-36/2003

PI4134 - AUTOSTANDAR-SPACE STAR MITSUBISHI

Provvedimento n. 12419

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 settembre 2003;

SENTITO il Relatore Professor Giuseppe Tesaurò;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 67;

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del 10 ottobre 1996, n. 627;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. RICHIESTA DI INTERVENTO

Con richiesta di intervento pervenuta in data 17 febbraio 2003, integrata in data 7 marzo 2003 con l'identificazione del committente del messaggio pubblicitario, un consumatore ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, del messaggio pubblicitario relativo all'offerta promozionale AUTOSTANDAR, denominata "Operazione Autunno 2002 SPACE STAR MITSUBISHI da € 9.999 con anticipo zero e rata da € 206.07", diffuso dalla Green Car S.p.A. e pubblicato sul quotidiano LA STAMPA, cronaca di Torino, di venerdì 11 ottobre 2002.

Nella richiesta d'intervento si evidenzia che il messaggio sarebbe idoneo a ingannare i destinatari in quanto non specifica che il prezzo promozionale ivi indicato viene praticato soltanto in caso di pagamento in contanti e che nell'ipotesi in cui l'acquirente aderisca all'offerta di pagamento rateale debba aprire una pratica di finanziamento per l'acquisto, con conseguente aumento del costo.

II. MESSAGGIO

Il messaggio oggetto della richiesta di intervento consiste in un tabellare all'interno del quale, nella parte alta si legge il *claim* "Autostandar Operazione autunno Spacestar Mitsubishi € 9.999 (lire 19.360.000) con esclusivo pacchetto d'acquisto OPERAZIONE AUTUNNO 2002". Nella parte centrale vengono raffigurate due varianti del modello di autovettura oggetto della promozione con l'elencazione a fianco e a caratteri piccoli delle caratteristiche (airbag, servosterzo, chiusura centralizzata, alzacristalli elettrico, ecc.). In basso prosegue il testo del messaggio, ove si legge "con anticipo zero e rate da € 206,07 (lire 399.000) e se possedete un'auto non catalizzata ulteriori risparmi fino a € 800 (lire 1.550.000) con gli ecoincentivi governativi". A margine del messaggio vengono riportate, a caratteri di dimensioni molto ridotte, le informazioni relative al TAN e al TAEG e alla durata del finanziamento (72 rate).

III. COMUNICAZIONI ALLE PARTI

In data 13 marzo 2003, è stato comunicato al segnalante ed alla Green Car S.p.A. (di seguito Green Car) in qualità di operatore pubblicitario, l'avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che l'eventuale ingannevolezza del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del citato Decreto Legislativo, con riferimento alle caratteristiche dell'offerta pubblicizzata, al costo effettivo dell'autovettura nonché alla rilevanza di eventuali omissioni informative inerenti l'offerta pubblicizzata.

IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE

Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto alla Green Car, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 627/96, di fornire le seguenti

informazioni:

- chiarire le caratteristiche e le condizioni del finanziamento, specificando l'ammontare delle singole voci ad essi inerenti (tasso di interesse, spese iniziali, spese istruttorie, ecc.);
- indicare le ragioni sociali degli eventuali soggetti erogatori e copia delle relative convenzioni;
- fornire copia dei contratti di acquisto dell'autovettura secondo le condizioni pubblicizzate nonché, per ciascun finanziamento erogato, copia della relativa richiesta sottoscritta dal cliente;
- specificare la programmazione pubblicitaria del messaggio oggetto della richiesta di intervento.

La Green Car non ha dato alcun riscontro alla citata richiesta d'informazioni né ha inviato alcuna memoria difensiva.

Con provvedimento adottato in data 30 aprile 2003, l'Autorità ha richiesto all'operatore pubblicitario, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del Decreto Legislativo n. 74/92, di fornire prove sull'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicità con specifico riferimento all'affermazione: "*SPACE STAR MITSUBISHI da € 9.999 con anticipo zero e rata da € 206.07*" contenuta nel messaggio segnalato.

L'operatore pubblicitario, con nota pervenuta in data 3 giugno 2003, ha presentato una breve memoria nella quale vengono indicate le condizioni del finanziamento, il soggetto erogatore del medesimo e le modalità di diffusione della campagna pubblicitaria.

In allegato alla memoria è stata depositata copia dei moduli contrattuali predisposti per la vendita delle autovetture alle condizioni presentate nell'offerta pubblicizzata, mentre non sono state prodotte le copie dei contratti già stipulati in ragione di esigenze di tutela della privacy dei clienti rappresentate dall'operatore pubblicitario.

V. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Poiché il messaggio oggetto del presente provvedimento è stato diffuso a mezzo stampa, in data 2 dicembre 2002, in data 8 luglio 2003 è stato chiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 7 comma 5, del Decreto Legislativo n. 74/92.

Con parere pervenuto in data 29 luglio 2003, la suddetta Autorità ha ritenuto che il messaggio in esame costituisce una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del Decreto Legislativo n. 74/92 in quanto i dati di fatto contenuti nel messaggio stesso, sui quali verteva l'onere della prova, devono ritenersi inesatti, non avendo l'operatore pubblicitario trasmesso la documentazione probatoria richiesta.

VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

La comunicazione pubblicitaria in oggetto, per la struttura e per le affermazioni in essa contenute, lascia intendere che l'operatore pubblicitario offra le autovetture Mitsubishi Space Star ad un prezzo complessivo di euro 9.999, pagabile in rate a partire da euro 206.07 senza anticipo.

A fronte della richiesta di provare l'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nel messaggio in esame relativamente alle affermazioni in esso contenute ed in particolare in merito alla possibilità di ottenere "*SPACE STAR MITSUBISHI da € 9.999 con anticipo zero e rata da € 206.07*", l'operatore pubblicitario non ha prodotto alcuna documentazione idonea e sufficiente a dimostrare la veridicità di quanto dichiarato nel messaggio pubblicitario. Pertanto, ai sensi dell'articolo 7, comma 4 del Decreto Legislativo n. 74/92, i dati contenuti nella pubblicità devono essere considerati inesatti.

Comunque, considerato che l'operatore pubblicitario ha sostenuto nelle proprie difese che le espressioni contenute nel messaggio "*anticipo zero*" e "*rate da...*" non erano interpretabili se non come riferite ad un'operazione di finanziamento dell'acquisto e che, l'autovettura poteva essere effettivamente acquistata al prezzo complessivo, indicato nel messaggio, di euro 9.999, mediante pagamento in un'unica soluzione e, cioè, senza sostenere gli oneri della pratica di finanziamento, si rileva che il messaggio non contiene alcun riferimento alla possibilità di ottenere il prezzo pubblicizzato solo in caso di acquisto in contanti, ma anzi la costruzione grafica dello stesso induce a ritenere che il prezzo d'acquisto dell'autovettura sia sempre quello pubblicizzato, ovvero di euro 9.999 anche in caso di pagamento rateale.

Né vale ad escludere il carattere fuorviante del messaggio l'avvertenza, posta a margine del tabellare e in corpo tipografico minuscolo, secondo la quale in realtà la formula del pagamento rateale comporta l'applicazione del TAN e del TAEG. Essa, infatti, in quanto redatta con caratteri tipografici di dimensioni ridottissime, non è direttamente percepibile e, dunque, non permette al destinatario del messaggio di avere un'informazione completa circa il prezzo globale effettivo di acquisto e le condizioni di finanziamento del bene pubblicizzato. A tale riguardo, si ricorda che, come più volte ribadito dall'Autorità, nella presentazione di un

elemento così cruciale nella scelta di acquisto dei consumatori, quale il prezzo, tutte le informazioni fornite dal contesto del messaggio debbono risultare di immediata percezione. In questa prospettiva, la completezza dell'informazione pubblicitaria deve coniugarsi con la chiarezza e l'immediata percepibilità del prezzo effettivo richiesto e delle condizioni economiche alle quali il bene viene fornito.

Da ciò consegue che, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del Decreto Legislativo n. 74/92, le affermazioni contenute nel messaggio, relative alla possibilità di acquistare l'autovettura pubblicizzata al prezzo di euro 9.999 pagabile in rate a partire dal euro 206,07 senza anticipo, devono ritenersi inesatte.

Peraltro, tali inesattezze, relative alle condizioni dell'offerta e, dunque, al prezzo del prodotto pubblicizzato, attengono a profili che nella decodifica del messaggio assumono un ruolo fondamentale per i destinatari.

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che il messaggio in esame è idoneo ad indurre in errore i consumatori in merito alle condizioni dell'offerta promozionale pubblicizzata, nonché in merito al prezzo dell'autovettura potendone, per tale motivo, pregiudicare il comportamento economico;

DELIBERA

che il messaggio pubblicitario descritto al punto 2 del presente provvedimento, diffuso da Green Car S.p.A. costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli articoli 1, 2, e 3 lettera b), del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l'ulteriore diffusione.

L'inottemperanza alla presente delibera è punita, ai sensi dell'articolo 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 74/92, con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a duemilacinquecentottantadue (2.582,00) euro.

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. del Lazio, ai sensi dell'articolo 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

<p>IL SEGRETARIO GENERALE <i>Rita Ciccone</i></p>	<p>IL PRESIDENTE <i>Giuseppe Tesauro</i></p>
---	--